

**CONTRATTO ASI N.**  
**Codice Identificativo Gara (CIG)**

**PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE  
E SUPPORTO OPERATIVO DELLA NUOVA SEDE ASI DI VIA DEL POLITECNICO - TOR  
VERGATA - ROMA.**

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in Viale Liegi 26 - 00198 ROMA  
- Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Menè

E

..... (d'ora innanzi indicata come Assuntore) con sede legale in ....., Via  
.....n° ....., con capitale sociale € . . .000.000= interamente versato, iscritta al Registro delle Società del  
Tribunale di .....al n..... - C.C.I.A.A. di ..... n..... – Codice Fiscale e Partita IVA n....., - rappre-  
sentata da..... nella sua qualità di .....

Il presente Contratto consta:

- di n 28 articoli per complessive pagine xx
- di un allegato Capitolato Tecnico, a sua volta comprensivo di:
  - “Descrizione degli impianti generali, speciali e delle infrastrutture”;
  - “Progetto esecutivo di manutenzione e conduzione degli impianti meccanici, elettrici, speciali e delle Opere Civili (OO.CC.)”;

per complessive n. xx pagine.

- inoltre, fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto già conosciuti ed in possesso delle parti, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’ Assuntore in sede di gara.
- Sono documenti di riferimento del presente contratto:
  - Tariffario ACER – Associazione Costruttori Edili Roma – Costi orari della manodopera
  - Tariffario ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti – Fatturazione manodopera – Generale.
  - Prezzari DEI nazionale “Recupero Ristrutturazione Manutenzione” e “Impianti Tecnologici”.



## INDICE

<b>ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 4 - PIANO DEI LAVORI</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 5 – PREZZO</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 6 - PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 7 - PENALITÀ</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 8 - RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 9 - ONERI FISCALI</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 10 - FIDEJUSSIONI</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO, CONSULENTI E FORNITORI</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 13 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASI</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 14 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSUNTORE</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 15 - GARANZIA</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 16 - PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 18 - PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 19 - COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 20 - RECESSO UNILATERALE DELL'ASI</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 22 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 23 - REGIME DI SEGRETEZZA</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 24 - TUTELA DEI LAVORATORI</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 25 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 27 - NORMATIVA</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 28 - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	<b>25</b>



## PREMESSE

- L'ASI, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e supporto operativo della nuova sede ASI di via del Politecnico - Tor Vergata - Roma.
- La Ditta .....è risultata aggiudicataria della predetta gara, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006;
- Il capitolato, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Assuntore in sede di gara costituiscono parte integrante del presente contratto;
- La Società ..... ha presentato la documentazione prevista dal disciplinare di gara e, pertanto, si può procedere alla stipula del presente contratto.
- Il codice identificativo del presente contratto (CIG) è il seguente xxxxxxxxxxxxxxxx.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

#### ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 L'ASI affida all'Assuntore, che accetta alle condizioni di seguito specificate, lo svolgimento del servizio di conduzione, manutenzione e supporto operativo degli Impianti Generali e Speciali e delle Infrastrutture della nuova sede ASI di via del Politecnico - Tor Vergata – Roma.
- 2.2 Le prestazioni oggetto del contratto saranno realizzate secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato tecnico e suoi allegati , che costituisce parte integrante del presente contratto.
- 2.3 Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente contratto, ai suoi allegati, alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.



### ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO

- 3.1** Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e avrà durata di 36 mesi a partire dalla Riunione iniziale (KO), da tenersi entro 30 giorni dalla stipula.
- 3.2** Il contratto prevede un periodo iniziale e il periodo di servizio di 36 mesi, in particolare:
- 1)** PRESA IN CARICO: periodo della durata massima di 30 giorni, successivo alla stipula e precedente alla riunione iniziale (KO), durante il quale l'Assuntore provvederà alle operazioni di incantieramento ed organizzazione logistica connesse alla presa in carico, la gestione e la conduzione degli Impianti Generali e Speciali e delle Infrastrutture della sede ASI. Tale periodo è escluso dal periodo di servizio e si conclude con la redazione del verbale di consegna in occasione del KO;
  - 2)** SERVIZIO: periodo dalla Riunione iniziale (KO), con il Verbale di Consegna fino alla scadenza del contratto.
- 3.3** L'ASI, secondo la normativa vigente (articolo 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006), si riserva la facoltà di commissionare la ripetizione di servizi analoghi, con cadenza annuale sino ad un massimo di n. 3 (tre) ripetizioni totali, con preavviso da trasmettersi con raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della scadenza.
- 3.4** L'Assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ed obbliga ad eseguire le attività relative alle successive ripetizioni, assicurando continuità nel servizio.
- 3.5** In caso di mancata ripetizione, il contratto avrà termine e l'Assuntore non avrà alcunché a pretendere nei confronti dell'ASI, fatto salvo il diritto alla liquidazione delle rate maturate e liquidabili relative al periodo autorizzato.
- 3.6** Le ripetizioni delle attività contrattuali saranno regolamentate da apposito Atto. In tale occasione sarà effettuato l'aggiornamento delle condizioni economiche, sulla base dell'indice Istat relativo all'aumento del costo della vita.
- 3.7** Al termine delle obbligazioni contrattuali, è fatto salvo, comunque, l'obbligo per l'Assuntore di continuare l'espletamento del servizio, su richiesta ASI giustificata dall'esigenza di continuità del servizio stesso, alle medesime condizioni dell'offerta, per non oltre 180 giorni dalla scadenza del



contratto.

#### ARTICOLO 4 - PIANO DEI LAVORI

- 4.1** L'Assuntore si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza a quanto contenuto nel Capitolato tecnico e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI.
- 4.2** Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O), da tenersi entro trenta giorni dalla stipula del contratto:

4.2.1) Riunione Iniziale	T0
4.2.2) Riunione di Avanzamento n. 1	T0 + 3 mesi
4.2.3) Riunione di Avanzamento n. 2	T0 + 6 mesi
4.2.4) Riunione di Avanzamento n. 3	T0 + 9 mesi
4.2.5) Riunione di Avanzamento n. 4	T0 + 12 mesi
4.2.6) Riunione di Avanzamento n. 5	T0 + 15 mesi
4.2.7) Riunione di Avanzamento n. 6	T0 + 18 mesi
4.2.8) Riunione di Avanzamento n. 7	T0 + 21 mesi
4.2.9) Riunione di Avanzamento n. 8	T0 + 24 mesi
4.2.10) Riunione di Avanzamento n. 9	T0 + 27 mesi
4.2.11) Riunione di Avanzamento n. 10	T0 + 30 mesi
4.2.12) Riunione di Avanzamento n. 11	T0 + 33 mesi
4.2.13) Riunione Finale	T0 + 36 mesi.

#### ARTICOLO 5 – PREZZO

- 5.1** Il prezzo complessivo, per tutta la durata di 36 mesi, che l'ASI verserà all'Assuntore per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a €xxxxxx,00= (+ IVA) di cui:
- a. €xxxx,00= (+ IVA), quale importo totale a prezzo fermo e fisso;



b. €600.000,00 a plafond per attività di manutenzione straordinaria correttiva e/o a guasto e di messa in sicurezza, a sua volta così suddiviso:

b.1. €360.000,00 per le attività di manutenzione straordinaria correttiva e/o a guasto e messa in sicurezza espressa con importi orari (time);

b.2. €240.000,00 per la fornitura di parti di ricambio (materiali).

Le prestazioni saranno compensate come segue:

- per quanto concerne il “time” con un ribasso del xx % sulle tariffe Assital ed ACER,
- per quanto riguarda le parti di ricambio con un mark up del xx %

**5.2** Il suddetto importo complessivo è composto, per ogni annualità, dalle presenti prestazioni/attività:

a. € xxxx,00= (+ IVA), quale importo totale a prezzo fermo e fisso;

b. €200.000,00 a plafond per attività di manutenzione straordinaria correttiva e/o a guasto e di messa in sicurezza, a sua volta così suddiviso:

b.1. €120.000,00 per le attività di manutenzione straordinaria correttiva e/o a guasto e messa in sicurezza espressa con importi orari (time);

b.2. 80.000,00 per la fornitura di parti di ricambio (materiali)

Relativamente alle spese a plafond, nell’ambito del tetto massimo di spesa annuo complessivo, sono ammesse compensazioni nell’ambito delle singole voci di spesa sopra dette.

**5.3** Tale prezzo sarà corrisposto dall’ASI all’Assuntore secondo il piano e le modalità di cui all’art. 6.

**5.4** A garanzia dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, l’Assuntore ha presentato la fidejussione di cui all’art. 10.1 seguente.

## **ARTICOLO 6 - PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**6.1** Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti del prezzo di cui all’articolo 5.1.

**6.2** L’ASI corrisponderà il pagamento del canone di cui all’articolo 5.1.a) nel modo seguente:

a) €xxx.000,00 (+IVA), entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI della fattura re-



- lativa all'evento di cui al punto 4.2.2).
- b) €xxx.000,00 (+IVA), entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.3).
  - c) €xxx.000,00 (+IVA), entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.4).
  - d) €xxx.000,00 (+IVA), entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.5).
  - e) €xxx.000,00 (+IVA), entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.6).
  - f) €xxx.000,00 (+IVA), entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.7).
  - g) €xxx.000,00 (+IVA), entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.8).
  - h) €xxx.000,00 (+IVA), entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.9).
  - i) €xxx.000,00 (+IVA), entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.10).
  - j) €xxx.00€xxx.000,00 (+IVA), entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.11).
  - k) 0,00 (+IVA), entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.12).
  - l) €xxx.000,00 (+IVA), entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.13).

**6.3** Le fatture relative al pagamento di cui al precedente punto 6.2 saranno emesse successivamente ed in conformità della comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento, previa sottoscrizione del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI, controfirmata per accettazione dal Re-



sponsabile operativo del servizio per l'Assuntore, dello Stato avanzamento Lavori attestante la corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto.

- 6.4** La comunicazione di cui al precedente punto 6.3 sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI all'Assuntore con lettera trasmessa via fax, posta elettronica o altri mezzi equivalenti entro 20 giorni lavorativi dal compimento di ciascuno degli eventi contrattuali. L'invio delle fatture da parte dell'Assuntore avverrà con corriere espresso o con consegna diretta.
- 6.5** L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano dei Lavori, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nel Capitolato tecnico. Di tale decisione l'Assuntore sarà informato per iscritto, dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6.4.
- 6.6** Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI dall'Assuntore in 1 originale e 5 (cinque) copie e dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo Gara (CIG).
- 6.7** I pagamenti successivi al primo saranno sospesi qualora, in caso di subappalto autorizzato, non vengano trasmesse, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato a favore del contraente, le fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dal contraente medesimo ai subappaltatori. L'Assuntore, inoltre, si obbliga ad autorizzare i subappaltatori a fatturare gli importi di propria competenza entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'autorizzazione a fatturare da parte dell'ASI all'Assuntore stesso. Conseguentemente si obbliga a corrispondere gli importi dovuti ai subappaltatori entro 15 giorni lavorativi dalla riscossione dell'importo di propria spettanza ed a seguito del pagamento da parte dell'ASI.
- 6.8** Il pagamento del prezzo a rimborso costi relativo ai plafond di cui ai punti b.1. e b.2. dell'articolo 5.1.b) verrà corrisposto trimestralmente in occasione del pagamento delle rate relative al prezzo



fermo e fisso di cui all'art. 5.1.a.

- 6.9** Il pagamento del prezzo a rimborso costi è subordinato alla presentazione, da parte dell'Assuntore, della seguente documentazione:
- Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all'originale.
  - Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all'originale e mandati di pagamento.
  - Documentazione di accettazione.
  - Ogni altra documentazione aggiuntiva utile.
  - Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, documentazione della banca o istituto di credito, attestante il tasso di cambio €valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell'acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d'Italia al mese di Fatturazione.
- 6.10** Nel caso fossero presentate fatture per un importo inferiore ai tetti massimi di spesa, gli importi residui potranno essere utilizzati in occasione della liquidazione delle parti a rimborso costo successive. Nel caso invece fossero presentate fatture per un importo superiore ai suddetti tetti massimi di spesa, tale importo eccedente potrà essere rilasciato in occasione della liquidazione delle parti a rimborso costo successive.
- 6.11** I pagamenti delle fatture dell'Assuntore saranno effettuati dall'ASI entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di ricezione delle stesse, a seguito della comunicazione inviata dal Responsabile Unico del Procedimento all'Assuntore, previa sottoscrizione dello Stato avanzamento Lavori da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI e del Responsabile operativo del servizio per l'Assuntore.
- 6.12** Ai fini dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, gli interessi di mora decorrono automaticamente senza che sia necessaria la costituzione in mora dal novantunesimo (91°) giorno dalla ricezione della fattura.

## ARTICOLO 7 - PENALITÀ

- 7.1** Durante la validità del contratto l'Assuntore dovrà garantire la gestione ottimale del servizio og-



getto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività, al monitoraggio dei processi e ai livelli di servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture. In caso di inadempienza si applicheranno le penali come sotto riportato in modo distinto per tipologia di attività/servizio.

**7.2** Qualora l'Assuntore non ottemperasse alle condizioni di reperibilità di cui al punto 8.5.9 del Capitolato Tecnico il Responsabile Unico del Procedimento applicherà, per ciascuna chiamata di reperibilità, una penale pari a:

- 0,15% dell'importo contrattuale a corpo per la prima ora di ritardo o frazione di ora;
- 0,30% dell'importo contrattuale a corpo per ciascuna ora di ritardo o frazione di ora successiva alla prima.

**7.3** Qualora l'Assuntore non ottemperasse alle prescrizioni formali del Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine fissato, lo stesso irrognerà una penale pari a:

- 0,20% dell'importo contrattuale a corpo per ciascun giorno di ritardo successivo al termine prescritto.

**7.4** Qualora si dovessero verificare uno degli eventi critici di cui al punto 8.6.0 del Capitolato Tecnico, il Responsabile Unico del Procedimento applicherà una penale pari all'1% dell'importo contrattuale a corpo e per ciascuna ora di indisponibilità operativa degli impianti/apparecchiature indicate nel predetto elenco, fino al valore massimo del 10% dell'importo contrattuale a corpo, raggiunto il quale la Committente potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.

**7.5** Per tutte le altre apparecchiature non comprese nell'elenco di cui al punto 8.6.0 del Capitolato Tecnico, in caso di anomalia di funzionamento e/o guasto, ASI valuterà l'efficienza dell'organizzazione dell'Assuntore e la sua capacità di "problem solving" in base al tempo massimo di ripristino del funzionamento e più precisamente si prescrive che l'Assuntore dovrà intervenire entro un'ora dalla segnalazione/rilevamento dell'anomalia e/o guasto e, una volta analizzato il problema, di procedere alla sua risoluzione, con soluzione anche tampone entro le otto ore successive. Oltre tale termine, l'Assuntore è tenuto al pagamento di una penale pari a allo 0,25%



dell'importo contrattuale a corpo per la prima ora di ritardo o frazione di ora e pari allo 0,50% dell'importo contrattuale a corpo per ciascuna ora di ritardo o frazione di ora successiva alla prima oltre eventuali danni.

- 7.6** ASI si riserva tuttavia la facoltà di rescindere “ipso facto” e “motu proprio” il contratto al verificarsi del quarto caso di applicazione di penali senza ulteriore formalità.
- 7.7** L'ammontare delle somme dovute a titolo di penale dall'Assuntore è dedotto dalla liquidazione della prima fattura utile.
- 7.8** La rescissione sarà intimata all'Assuntore con lettera raccomandata.
- 7.9** L'Assuntore è in ogni caso tenuto al risarcimento dei danni derivanti al ASI per l'anticipata risoluzione del contratto per suo fatto e colpa.
- 7.10** Per quanto non contemplato nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.
- 7.11** Le penali proposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto ASI, accertate, valutate e verificate, in base alle percentuali indicate, dal Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI, sono comunicate all'Assuntore con i modi ed i mezzi di cui al precedente art. 6.4. L'Assuntore può presentare le proprie controdeduzioni con istanza inviata al Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI, corredando l'istanza con la necessaria documentazione giustificativa delle ragioni per la non applicabilità o la parziale applicabilità delle penali. In tal caso, l'iter procedurale sopra descritto viene reiterato per la decisione finale.

## **ARTICOLO 8 - RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA**

- 8.1** L'Assuntore non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui all'art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.
- 8.2** Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, in ottemperanza alla Determinazione 7 luglio 2010 della Autorità per la Vigilanza sui Con-



tratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, le parti determinano che si applica il saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

#### **ARTICOLO 9 - ONERI FISCALI**

- 9.1** Le attività del presente contratto sono assoggettate all'Imposta sul Valore Aggiunto che l'Assuntore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- 9.2** Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico all'Assuntore. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **ARTICOLO 10 - FIDEJUSSIONI**

- 10.1** A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, l'Assuntore deve prestare una fidejussione assicurativa o bancaria di primario istituto di credito pari al 5% dell'importo contrattuale di cui all'art. 5.1, con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 10.2** La fidejussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASI.
- 10.3** La garanzia dovrà estendersi per l'intera durata contrattuale e sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. In particolare al termine di ciascun anno, l'Assuntore potrà procedere allo svincolo della quota parte dell'importo della fideiussione previsto nel contratto, determinato proporzionalmente all'erogazione delle prestazioni.
- 10.4** La garanzia sarà svincolata alla conclusione di tutte le attività previste nel contratto stesso e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dall'ASI.

#### **ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE**

- 11.1** L'Assuntore esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qual-



siasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.

- 11.2** L'Assuntore è responsabile nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte subappaltatrici.
- 11.3** L'Assuntore si dichiara completamente edotto di quanto risulta dai piani e dalle specifiche e si obbliga ad assumere la responsabilità della corretta riuscita della fornitura ed in particolare della bontà dei materiali e delle lavorazioni.
- 11.4** L'avvenuta approvazione da parte dell'ASI di disegni, specifiche o di qualsiasi altro documento prodotto dall'Assuntore non potrà giustificare omissioni o l'esistenza di particolari costruttivi e di assiemaggio dimostratisi in seguito difettosi, incompleti o non conformi alle disposizioni contrattuali.
- 11.5** L'Assuntore non assume responsabilità per danni o lesioni subite dal personale dell'ASI o che agisce per conto dell'ASI, presso i propri impianti. L'ASI si impegna a fornire tutta la documentazione a tale scopo richiesta dall'Assuntore e le relative assicurazioni.
- 11.6** L'Assuntore si impegna ad osservare le disposizioni normative in materia di antimafia.
- 11.7** L'Assuntore è tenuto ad inserire, per quanto di competenza, le norme generali applicate dall'ASI ai subappaltatori, consulenti e fornitori nei contratti con i propri subappaltatori, consulenti e fornitori nonché a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni del contratto con l'ASI ed in particolare prezzo, pianificazione, modifiche, modalità di pagamento, tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 136/2010.

## **ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO, CONSULENTI E FORNITORI**

### **SUBAPPALTO**

- 12.1** Per i servizi compresi nel contratto non è ammesso il subappalto, fatti salvi i casi previsti dall'art.118 – D.Lgs. n. 163/2006.
- 12.2** L'Assuntore dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione del-



le ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.

**12.3** Per quanto concerne i subappaltatori è fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati entro 30 gg dalla data della stipula. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data e nelle more della formalizzazione e dell'invio degli stessi, è fatto obbligo al contraente di fornire evidenza dell'instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori.

**12.4** In ogni caso restano in capo all'Assuntore le responsabilità e gli obblighi come sotto indicati, in particolare:

- a) L'Assuntore è responsabile, in solido con il subappaltatore, degli adempimenti di quest'ultimo sugli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- b) L'Assuntore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'ASI, prima dell'inizio delle attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006.
- c) L'Assuntore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- d) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- e) Rimane infatti, in ogni caso invariata, la responsabilità dell'Assuntore, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei subappaltatori e fornitori.

## CONSULENTI

**12.5** L'Assuntore potrà avvalersi, nell'ambito del prezzo contrattuale di consulenze specialistiche per



l'esecuzione delle attività oggetto del contratto. L'Assuntore deve sottoporre all'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI il nominativo degli Enti e/o degli specialisti di cui intende avvalersi, la descrizione dell'oggetto della consulenza, nonché fornire i risultati delle consulenze al termine delle stesse. Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione di tale richiesta il Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI esprimerà il proprio parere. Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva il diritto di prendere visione per opportuna conoscenza dei contratti stipulati dall'Assuntore con i Consulenti. Qualora venissero coinvolti nelle attività contrattuali istituti universitari, si applica, oltre a quanto stabilito dal comma precedente, l'articolo 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

#### FORNITORI

**12.6** L'Assuntore deve sottoporre all'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI il nominativo dei fornitori di cui intende avvalersi e la descrizione dell'oggetto della fornitura.

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta richiesta l'ASI emetterà il proprio parere.

### **ARTICOLO 13 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASI**

**13.1** L'ASI, al fine di garantire la correttezza dell'esecuzione del contratto, si avvarrà del Responsabile Unico del procedimento, il quale, nell'ambito delle proprie competenze, oltre ai compiti specificamente previsti dalla normativa in vigore, rappresenta l'unico referente anche nella fase di esecuzione delle attività, garantendo il continuo monitoraggio del contratto.

**13.2** Il Responsabile Unico del Procedimento, in particolare:

- con riferimento all'art. 10, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 "cura in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo",
- dispone il pagamento, rilasciando apposito certificato compilato sulla base dello stato di avanzamento lavori presentato dal Direttore dell'esecuzione del contratto;



- commina le penali come da art. 7.
- Il Responsabile Unico del Procedimento, per la direzione ed il controllo delle attività contrattuali, si avvarrà di un Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale si interfacerà internamente con gli uffici tecnici ed amministrativi dell'Agenzia, assumendo il ruolo di referente e responsabile unico, dal punto di vista operativo, verso l'Assuntore, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n. 163/2006.
- Il Responsabile Unico del Procedimento coordina anche i rapporti tra il Direttore dell'esecuzione del contratto ed il Responsabile operativo del servizio per l'Assuntore, in caso di controversia.

#### **ARTICOLO 14 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSUNTORE**

- 14.1** Per lo svolgimento delle attività contrattuali, l'Assuntore si avvarrà di un unico interlocutore, il "Responsabile operativo del servizio per l'Assuntore" per l'intera durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che assume la funzione di "Coordinamento" delle attività e si farà carico della responsabilità dell'organizzazione nei riguardi dell'ASI individuando anche le esigenze di personale necessario per l'erogazione del servizio.
- 14.2** Il Responsabile operativo del servizio per l'Assuntore sarà la figura ufficialmente responsabile della gestione del Contratto presso l'Assuntore. Avrà la piena responsabilità gestionale e tecnica del Contratto. Garantirà il funzionamento dei meccanismi di coordinamento della struttura e costituirà l'interfaccia unica verso il Direttore dell'esecuzione del contratto ASI.

#### **ARTICOLO 15 - GARANZIA**

- 15.1** Nell'ambito delle attività del contratto relative alla conduzione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture laddove l'Assuntore debba provvedere a riparazioni, sostituzioni o simili come previsto dal Capitolato tecnico, approvvigionandosi di materiali, componenti e parti di ricambio, garantisce che la fornitura sia conforme a quanto stabilito nel Capitolato tecnico e che l'oggetto della fornitura sia certificato ed omologato secondo necessità e non abbia difetti latenti sia per quanto riguarda i materiali sia per la fabbricazione e gli assiemaggi. L'Assuntore si impegna ad acquisire le garanzie da parte dei propri Fornitori e delle Case Costruttrici. L'Assuntore si



impegna inoltre a trasferire tutte le garanzie e/o contratti di manutenzione in corso al momento della conclusione del presente contratto.

- 15.2** La garanzia cui l'Assuntore è tenuto per le difformità ed i vizi dell'opera si estingue dopo decorsi due anni dal giorno della consegna.
- 15.3** Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, sarà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate. L'ASI darà notizia all'Assuntore, entro 30 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nella fornitura relativa alle attività del contratto.
- 15.4** Restano salve le eventuali sanzioni amministrative o penali a carico del fornitore in caso di mala fede o frode o occultamento dei difetti.
- 15.5** La garanzia non si estende ai danni che possono derivare alla fornitura, anche parziale, dopo la consegna della stessa all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente medesimo.
- 15.6** La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono risultare dalla utilizzazione della fornitura oggetto del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non risultino dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente punto 15.1.
- 15.7** Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso le sedi dell'Assuntore che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare.

#### **ARTICOLO 16 - PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI**

- 16.1** L'Assuntore dovrà destinare all'esecuzione del contratto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte.
- 16.2** Il personale dell'Assuntore impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall'ASI, previa valutazione del curriculum vitae potrà essere sostituito con personale di equivalente qualificazio-



ne, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.

#### **ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO**

- 17.1** Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 17.2** E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che la cessione sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Della cessione deve essere data dall'Assuntore opportuna comunicazione scritta all'ASI, che si riserva di accettare o rifiutare la cessione totale o parziale dei crediti in maturazione con notifica scritta entro 45 giorni dalla comunicazione dell'Assuntore stesso.
- 17.3** Qualsiasi decisione o deliberazione concernente variazioni della ragione sociale, composizione sociale o azionaria, denominazione, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell'Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, alla Stazione Appaltante e seguita eventualmente dall'invio di copia autenticata ai sensi di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.

#### **ARTICOLO 18 - PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI**

- 18.1** È fatto obbligo all'Assuntore di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto.
- 18.2** L'Assuntore tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.



## ARTICOLO 19 - COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

**19.1** Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

**19.2** Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

**per l'ASI:**

Agenzia Spaziale Italiana - Viale Liegi, 26 - 00198 ROMA

all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto;

**per l'Assuntore**

XXXX

XXXXX

all'attenzione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ciascuna Parte avrà cura di comunicare all'altra eventuali mutamenti del proprio recapito.

## ARTICOLO 20 - RECESSO UNILATERALE DELL'ASI

**20.1** L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione all'Assuntore, tramite preavviso da trasmettersi via fax o posta elettronica, cui seguirà conferma a mezzo di lettera raccomandata A.R, entro trenta giorni dalla data di recesso.

**20.2** Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare all'Assuntore, quest'ultimo, alla ricezione della prima comunicazione e su istruzioni dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione dei lavori. Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI e l'Assuntore.

**20.3** In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà l'Assuntore di tutte le spese e gli impegni che l'Assuntore medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che terrà conto della parte del contratto già eseguita e valuterà, attraverso l'accertamento



del Responsabile Unico del Procedimento il quale si avvarrà del Direttore dell'esecuzione del contratto, la congruità della documentazione presentata dall'Assuntore. L'ASI, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà l'Assuntore per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

**20.4** L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale.

## **ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**21.1** L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni dell'Assuntore, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
- b) cessione del contratto;
- c) sopravvenuta inadeguatezza dell'Assuntore ad eseguire il contratto;
- d) sottoposizione dell'Assuntore a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- e) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e della normativa antimafia;
- f) nel caso che l'Assuntore non si presenti nel giorno stabilito per l'inizio del servizio del presente contratto, oltre il termine perentorio concessogli, l'ASI avrà il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- g) qualora l'importo della penale applicata raggiunga il valore massimo del 10% dell'importo contrattuale a corpo, Per quanto disposto all'art. 7 - penalità, raggiunto il quale l'ASI potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.

**21.2** Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi. L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito



dell'Assuntore, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

- 21.3** Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico dell'Assuntore medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale. L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.

## **ARTICOLO 22 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

- 22.1** L'Assuntore dovrà comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all'art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte dell'Assuntore e che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.
- 22.2** La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia dell'Assuntore ai conseguenti benefici.
- 22.3** In base alla citata comunicazione, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà nota al Responsabile Unico del Procedimento che accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento all'Assuntore entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.
- 22.4** Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti. In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare all'Assuntore gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.



- 22.5** In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause soprammenzionate, l'ASI e l'Assuntore concorderanno le misure necessarie.
- 22.6** L'Assuntore, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

### **ARTICOLO 23 - REGIME DI SEGRETEZZA**

- 23.1** L'Assuntore ed i suoi subcontraenti, consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi oggetto giuridico estraneo al servizio oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
- 23.2** Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI sia dall'Assuntore e dai suoi Subcontraenti.

### **ARTICOLO 24 - TUTELA DEI LAVORATORI**

- 24.1** L'Assuntore dovrà provvedere alle assicurazioni sociali obbligatorie stabilite dalle vigenti leggi per i lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto e dovrà attuare, nei confronti dei suddetti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.
- 24.2** Nel caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, l'ASI previa comunicazione all'Assuntore, all'Ispettorato del lavoro ed all'INPS, avrà la facoltà di avvalersi sul deposito cauzionale prestato fino ad un massimo del 20% dello stesso, che dovrà essere conseguentemente ripristinato nel suo valore originario entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso dell'Ente.
- 24.3** La corresponsione delle somme trattenute verrà effettuata non appena gli obblighi predetti saranno stati integralmente adempiuti. L'Assuntore non può vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.
- 24.4** In caso di reiterata inadempienza a tali obblighi, nei termini previsti all'articolo 21 risoluzione, ASI si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Assuntore.



## **ARTICOLO 25 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

- 25.1** L'ASI si riserva la facoltà di sospendere a tempo determinato in qualsiasi momento il servizio oggetto del contratto. In tale caso l'ASI è tenuta a darne comunicazione all'Assuntore via fax o posta elettronica, cui farà seguito conferma a mezzo lettera raccomandata A.R..
- 25.2** I termini della sospensione decorrono dal 10° giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della prima comunicazione.
- 25.3** La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni da convenirsi tra l'ASI e l'Assuntore.
- 25.4** Salvo il caso in cui la sospensione sia stata determinata da causa di forza maggiore o da fatto dell'Assuntore, l'ASI sarà tenuta a rimborsare gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto della sospensione intervenuta, sulla base della documentazione giustificativa presentata dall'Assuntore e nella misura ritenuta congrua dal Responsabile Unico del Procedimento.
- 25.5** Il Responsabile Unico del Procedimento, prima di formalizzare le proprie determinazioni, è tenuto a sentire l'Assuntore.

## **ARTICOLO 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 26.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Assuntore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari.
- 26.2** Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'ASI, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Assuntore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano



eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

- 26.3** L'Assuntore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 26.4** L'Assuntore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ASI ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
- 26.5** L'Assuntore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 26.6** L'ASI verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Assuntore si obbliga a trasmettere all'ASI, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che l'ASI, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.
- 26.7** L'Assuntore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i



corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

- 26.8** Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG all'Assuntore, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all'Assuntore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Assuntore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 27 - NORMATIVA**

- 27.1** L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

#### **ARTICOLO 28 - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 28.1** In caso di mancata definizione tramite accordo bonario, le controversie sono di esclusiva competenza della magistratura ordinaria, Foro di Roma.
- 28.2** E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Roma,

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Menè

L'ASSUNTORE  
XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXX

